



**COMUNE DI ZOGNO**

**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO**  
**per l'Applicazione dell'ISEE**  
**(Indicatore Situazione Economia**  
**Equivalente)**

# ***Regolamento per l'Applicazione dell'ISEE (Indicatore Situazione Economia Equivalente)***

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune.

Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi (DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001 DPCM 18.05.2001).

## **ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI**

Le norme del presenteregolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare Comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

## **ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

## **ARTICOLO 4 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal Dlgs 130/00, secondo le modalità di seguito specificate.

Tenuto conto che:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico.

- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
  - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
  - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali
  - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 l.898/70;
- I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
  - a) della famiglia anagrafica con cui vive;
  - b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore;
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ed avrà validità annuale.

E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune stabilirà la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni in relazione alla tipologia del beneficio richiesto e come normati dai relativi provvedimenti.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono variazioni rispetto all'anno del reddito di riferimento.

#### **ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)**

L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma della situazione reddituale e del 20% della situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

#### **ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'ISE, come definito dal precedente art. 4 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata, desunto dalla tabella di seguito riportata (Tabella 2 D.Lgs. 109/98).

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ♣ Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- ♣ Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di almeno 1 figlio minore e di un solo genitore.
- ♣ Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- ♣ Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

## ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DI SITUAZIONE REDDITUALE

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 3 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.  
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al precedente art. 4.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di • 5.164,57 (L. 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Per situazioni particolari si rinvia all'art. 3, comma 1-bis del DPCM 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal DPCM 04.04.2001 n. 242.

## ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, così come di seguito definiti:

- a) Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Per tali immobili il valore da considerare è quello dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di • 51.645,69 (L. 100.000.000); la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione, di cui all'art. 6. Se l'immobile di residenza risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota (art. 4 comma 3 DPCM 221/1999).
- b) Il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari riportati nella seguente tabella:

VALORI MOBILIARI	COSA VA CONSIDERATO
DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI	IL SALDO CONTABILE ATTIVO AL NETTO DEGLI INTERESSI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
TITOLI DI STATO	IL VALORE NOMINALE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
OBBLIGAZIONI	IL VALORE NOMINALE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
CERTIFICATI DI DEPOSITO E DI CREDITO	IL VALORE NOMINALE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
BUONI FRUTTIFERI E ASSIMILATI	IL VALORE NOMINALE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
AZIONI O QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI RISPARMIO (OICR) ITALIANI ED ESTERI	IL VALORE RISULTANTE DALL'ULTIMO PROSPETTO REDATTO DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE ALLA DATA 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ	PER LE SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA SI FA RIFERIMENTO ALLA RELATIVA QUOTAZIONE ALLA BORSA VALORI DI MILANO IL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE. PER LE SOCIETÀ NON QUOTATE BISOGNA INVECE MOLTIPLICARE IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO AZIENDALE PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMPRE CON RIFERIMENTO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE.
SOMME DI DANARO O BENI NON RELATIVE ALL'IMPRESA	IL VALORE DELLE CONSISTENZE RISULTANTI DALL'ULTIMO RENDICONTO PREDISPOSTO DAL SOGGETTO GESTORE ABILITATO ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.
ALTRI STRUMENTI E RAPPORTI FINANZIARI	IL VALORE CORRENTE AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE.
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE MISTA SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE	L'IMPORTO DEI PREMI COMPLESSIVAMENTE VERSATI ALLA DATA DEL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA, ESCLUSI I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER I QUALI NON È ESERCITABILE IL DIRITTO DI RISCATTO
IMPRESE INDIVIDUALI	IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DEL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE LA DOMANDA.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando l'ammontare complessivo per ogni componente del nucleo familiare.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a • 15.493,71 (L. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 6.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

## **ARTICOLO 9 – MODALITA' ATTUATIVE**

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possano essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
- 7) La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.5.2001 - pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001 e presentata presso gli Enti e i Caf autorizzati.

## **ARTICOLO 10 – CONTROLLI**

Per le dichiarazioni sostitutive uniche, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il Comune controlla sulla base della situazione familiare dichiarata, i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo l'ente locale, per accelerare i tempi, potrà richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

## **ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.